

# Bonus assunzioni: esonero contributivo solo per il lavoratore al primo «posto fisso»

Inps

Circolare 40 del 2 marzo 2018

■ **Esonero contributivo per nuove assunzioni.** Via libera alle istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo di cui alla legge 205/2017. Il beneficio dura 36 mesi a partire dalla data di assunzione. La misura è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3 mila euro su base annua. L'esonero è elevato nella misura del 100% nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. L'esonero contributivo spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, trentacinque per il 2018, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. Per agevolare le verifiche l'Istituto ha realizzato un'apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell'Istituto e del ministero del Lavoro, le informazioni sullo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati prima del 1° gennaio 2018. L'applicativo fruibile dal sito internet dell'Istituto può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.

Messaggio 987 del 5 marzo 2018

■ **Gestione deleghe lavoro domestico.** Dal 16 aprile 2018 l'accesso alle pratiche del lavoro domestico e la gestione delle relative comunicazioni obbligatorie, saranno consentiti solo alla sede territoriale dell'Associazione titolare di delega attiva. Per consentire la corretta gestione delle deleghe inserite a sistema, prive dell'indicazione della sede territoriale di competenza, è stata rilasciata un'apposta funzionalità disponibile per il soggetto designato dal legale rappresentante come utente amministratore dell'Associazione. La funzione di riconciliazione delle deleghe prive della sede territoriale di competenza è disponibile, per gli utenti designati come amministratore dall'Associazione, sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it), nei servizi per la tipologia di utente "Aziende, enti e datori di lavoro" nella sezione "Datori di lavoro domestico". Nell'ambito della sezione dedicata al lavoro domestico le nuove funzioni sono disponibili sotto la voce "Gestione deleghe senza indicazione della sede territoriale di competenza". Questi i criteri di ricerca: codice fiscale del delegante; stato della delega (attiva, annullata, revocata eccetera); codice fiscale dell'utente che ha effettuato l'ultima variazione sulla delega. A partire dai risultati della ricerca sarà possibile, anche attraverso selezione multipla, effettuare l'aggiornamento dei dati associati alla delega con l'indicazione esplicita della sede territoriale già riportata sul modello di delega sottoscritto dal delegante.

Messaggio 1035 del 7 marzo 2018

■ **Tfr personale agenzia sicurezza Ferrovie.** L'Inps fissa gli emolumenti da assoggettare a contribuzione per il fondo ex ente nazionale previdenza e assistenza ai dipendenti statali (Enpas) con riferimento al personale dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf). Il regime pensionistico e previdenziale del personale dell'Ansf è definito in

funzione della sua natura giuridica, da cui discende l'iscrizione alla gestione pensionistica della cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato e al fondo ex Enpas per le prestazioni di fine servizio, nonché alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo Nasp per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. In merito al personale proveniente dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed assunto dall'Ansf senza soluzione di continuità, lo stesso conserva il regime previdenziale (Tfs o Tfr) in essere presso l'amministrazione di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al fondo di previdenza complementare. In merito al personale proveniente dal gruppo Fs o da altre società ed enti, lo stesso è iscritto, a decorrere dalla data di inquadramento nel ruolo dell'agenzia, al fondo ex Enpas ed è inquadrato in regime di Tfr ex Dpcm 20 dicembre 1999.

Circolare 44 del 9 marzo 2018

■ **Aliquote aziende agricole operai Oti e Otd.** Nel calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore agricolo rilevano le disposizioni in materia contributiva stabilite dal Dlgs 146/1997. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede che, dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fpld dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato, determinato e assimilati siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 296/2006. È esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore perché ha già raggiunto misura piena. L'aliquota contributiva nel settore iper il 2018 è fissata al 28,90%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

Inail

Circolare 13 del 2 marzo 2018

■ **Riduzione dei premi e contributi assistenziali.** Istruzioni operative per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'anno 2018 (articolo 1, comma 128, legge 147/2013). Tale riduzione è stata

fissata nella misura pari al 15,81% con il Dm Lavoro-Economia del 22 dicembre 2017. I destinatari sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Per l'anno 2018 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni iniziate prima del 3 gennaio 2016 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016. La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2018. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio dovuto per lo stesso, da versare con l'autoliquidazione nel 2019.

## Privacy

Garante protezione dati personali,  
Newsletter 438 del 28 febbraio 2018

■ **Spam sulle Pec dei liberi professionisti.** Il Garante per la privacy ha vietato a una società e a un'associazione a essa collegata l'invio senza consenso di e-mail promozionali a liberi professionisti, utilizzando i loro indirizzi Pec. Dopo che alcuni collaboratori volontari avevano reperito on line massivamente gli indirizzi con varie modalità manuali e automatizzate, in violazione dei fondamentali principi di finalità, liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, la società aveva spedito agli indirizzi di più di 800 mila professionisti diverse e-mail, contenenti la notizia della pubblicazione di un bando di selezione per "consulente reputazionale", l'invito a partecipare a un webinar e articoli relativi alla società mittente. Oltre ad essere stati trattati senza consenso, gli indirizzi Pec erano stati reperiti in modo illecito dal registro Ini-Pec, l'Indice nazionale dei domicili digitali, dal sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) e dagli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali. La norma stabilisce infatti che l'estrazione di elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. In un caso le e-mail risultavano inviate anche dopo che il destinatario si era già opposto formalmente al trattamento dei suoi dati personali, esercitando i diritti previsti dal Codice privacy. Le mittenti si ritenevano esentate dalla richiesta del consenso preventivo sulla base della presunta natura "istituzionale" delle comunicazioni,

invece le e-mail avevano carattere promozionale, in quanto favorivano le attività dell'associazione connesse alla figura di "consulente reputazionale" e dunque dovevano essere inviate nel rispetto delle regole previste dal Codice privacy e dalle Linee guida del Garante in materia di attività promozionale e contrasto allo spam.

## Lavori gravosi

Ministero Lavoro-Economia, decreto interministeriale 5 febbraio 2018

■ **Specificazione.** Il Decreto interministeriale provvede a specificare le professioni di cui alla Legge di Bilancio 2018 (allegato B, articolo 1, comma 153), esentate dall'incremento di cinque mesi dei requisiti pensionistici per l'aumento della speranza di vita, dal 2019, a condizione che i lavoratori interessati svolgano tali attività da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e abbiano un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Le categorie di lavoratori, inserite nell'allegato A del decreto, costituiscono una specificazione di quelle già individuate dalla legge di Bilancio 2017 per l'accesso all'Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori "precoci" e delle seguenti quattro categorie professionali, inserite nell'allegato B della legge di Bilancio 2018: operatori dell'agricoltura, zootecnia e pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al decreto legislativo 67/2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne. Tali specificazioni valgono per l'accesso all'Ape sociale e il pensionamento anticipato per i lavoratori "precoci".

Gazzetta Ufficiale, 26 febbraio 2018, n. 47

## Pubblico impiego

Ministero Lavoro, comunicato marzo 2018

■ **Indennità di malattia lavoratori del trasporto pubblico locale.** La direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha comunicato che entro il 31 marzo 2018, a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa la documentazione per beneficiare del rimborso dell'indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale, anno di competenza 2017. I

modelli allegati all'avviso si potranno inviare via Pec, firmati dal rappresentante legale, a [dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it).

## Collocamento

Ispettorato nazionale del lavoro, nota 43  
del 6 marzo 2018

■ **Computo dei lavoratori stagionali.** L'Inil ha fornito chiarimenti sui criteri di computo dei lavoratori stagionali per la definizione dell'organico aziendale su cui parametrare gli obblighi assuntivi del personale disabile. Per le attività stagionali nel settore agricolo, non va preso come riferimento l'arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento della durata di sei mesi, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche se non continuative. Per uniformare l'orientamento degli organi di vigilanza, l'ispettorato del lavoro ritiene che tale limite semestrale per gli operai agricoli si estenda fino a 180 giornate di lavoro annue. Tale orientamento trova giustificazione, sia in disposizioni di carattere normativo che regolamentare. A tal proposito va ricordato l'articolo 23 del Ccnl degli operai agricoli e florovivaisti, che individua in 180 giornate di lavoro l'anno il discrimen fra rapporti a termine e a tempo indeterminato, ma anche l'articolo 8 della legge 457/72, che in materia di integrazione salariale considera lavoratori a tempo indeterminati "quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda".

## Inail

Circolare 15 del 6 marzo 2018

■ **Retribuzioni convenzionali 2018 lavoratori in Paesi extra Ue.** L'Inail ha comunicato le retribuzioni convenzionali, per l'anno 2018, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli nei quali si applica la normativa comunitaria e da quelli con cui sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle che sono parte integrante del decreto interministeriale 20 dicembre 2017.